

CONDIZIONI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO A FAVORE DI AZIENDE E PROFESSIONISTI IN CONDIZIONI DI CARENZA DI LIQUIDITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PREVISTE DALL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 5/2020.

1. Definizioni

Nel presente documento si adottano le seguenti definizioni:

“Carenza di liquidità”: la riduzione del volume d'affari nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi di marzo e aprile dell'anno 2019 superiore al 33%;

“Consulente fiscale”: libero professionista in possesso della qualifica di intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate.

“Data di costituzione”: per le imprese è la data di iscrizione nel Registro delle Imprese; per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi è la data di inizio attività indicata dal Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività ai fini IVA” dell'Agenzia delle Entrate, o risultante dalla ricevuta rilasciata da quest'ultima, o da documentazione equivalente.

“Dichiarazioni formali del volume d'affari”: la dichiarazione annuale IVA 2020 relativa al 2019 presentata all'Agenzia delle Entrate con relativa ricevuta di presentazione o, in mancanza, accompagnata da attestazione sottoscritta dal proprio consulente fiscale che attesti l'importo del volume d'affari complessivo del periodo di imposta 2019. Per i soggetti economici non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, copia dei registri dei corrispettivi e/o delle fatture emesse con attestazione dell'importo del volume d'affari riferito all'anno di imposta 2019 sottoscritta dal proprio consulente fiscale.

“Impresa”: ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento generale di esenzione per categoria UE 651/2014, ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, compresi i liberi professionisti e i lavoratori autonomi. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica, compresi i liberi professionisti.

“Impresa in difficoltà”:

- ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria UE 651/2014, per quanto rileva ai fini della presente disciplina, l'impresa che, alla data del 31 dicembre 2019, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate

come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

“**Lavoratore autonomo**”: persona fisica esercente un’attività, arte o professione titolare di partita IVA.

“**Libero professionista**”: persona fisica esercente un’attività, arte o professione titolare di partita IVA.

“**Liberi professionisti in forma associata**”: un’associazione tra professionisti titolare di partita IVA avente sede operativa nel territorio regionale.

“**PMI**”: una “**Microimpresa, Piccola impresa, Media impresa**”

“**Microimpresa**”: un’impresa che ha:

- meno di 10 occupati, e
- un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

“**Piccola impresa**”: un’impresa che ha:

- meno di 50 occupati, e
- un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

“**Media impresa**”: un’impresa che ha:

- meno di 250 occupati, e
- un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Ai fini della determinazione del requisito dimensionale della Microimpresa, Piccola impresa e Media impresa ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento generale di esenzione per categoria UE 651/2014 devono essere ricomprese anche le imprese ad essa associate e/o collegate così come definite all'articolo 3 dell'Allegato 1 del medesimo Regolamento.

“Organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale”: per le micro, piccole e medie imprese la sede operativa ovvero la struttura anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attività di impresa e dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale; per i liberi professionisti, anche in forma associata, e i lavoratori autonomi il luogo di esercizio dell'attività come previsto dal Quadro B del Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività ai fini IVA” dell'Agenzia delle Entrate, o risultante dalla ricevuta rilasciata da quest'ultima, o da documentazione equivalente.

“Quadro temporaneo emergenza Covid 2019”: è il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19*” approvato con Comunicazione n. C(2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

“Clausola Deggendorf”: principio richiamato da tutte le linee guida sulla compatibilità degli aiuti di Stato e dai regolamenti generali di esenzione per categoria che prevede che le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero. Il Registro Nazionale dei aiuti di Stato istituito con la Legge 115/2015 consente di poter verificare la lista Deggendorf interrogando la banca dati al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza.

“Reddito”: in caso di liberi professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali si fa riferimento all'importo del reddito complessivo come rilevato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate maggiorato delle eventuali quote di ammortamento. Per le società si fa riferimento al reddito di impresa maggiorato degli ammortamenti rilevato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate.

In assenza della dichiarazione dei redditi, l'importo rilevato dal prospetto costi/ricavi al 31 dicembre 2019 con attestazione dell'importo sottoscritta dal proprio consulente fiscale.

“Situazione contabile aggiornata”: copia della liquidazione periodica IVA trimestrale riferita al primo trimestre 2020 con relativa ricevuta di presentazione o, in mancanza, accompagnata da attestazione sottoscritta dal proprio consulente fiscale che attesti l'importo del volume d'affari complessivo del medesimo trimestre. Per i soggetti economici che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, copia dei registri dei corrispettivi e/o delle fatture emesse con attestazione dell'importo del volume d'affari riferito al primo trimestre 2020 sottoscritta dal proprio consulente fiscale.

“Volume d'affari”: con riferimento all'anno 2019, l'importo risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2020 al rigo VE 50. Qualora il soggetto richiedente sia una società facente parte di un “gruppo economico” ai sensi

dell'articolo 3 dell'Allegato 1 del Regolamento generale di esenzione UE 651/2014, il volume d'affari ai fini della concessione del mutuo è dato dalla somma del volume d'affari delle singole entità del gruppo.

2. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 3, comma 2, della l.r. n. 5/2020 (di seguito la "legge"), i liberi professionisti, in forma individuale o associata, i lavoratori autonomi, le micro, piccole e medie imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale in carenza di liquidità e che hanno dichiarato nel 2019 un volume d'affari non superiore a 500.000 euro.

Nel caso di soggetti economici costituiti nel corso del 2019 che hanno avviato l'attività nel corso dell'anno, privi di dichiarazioni formali del volume d'affari, è considerato quello maggiore tra il volume d'affari dell'anno 2019 e quello prospettico calcolato su 12 mesi a partire dal dato relativo ai primi tre mesi dell'anno 2020, calcolati sulla base di una situazione contabile aggiornata.

Non possono beneficiare dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 3, comma 2, della legge.

- 1) i soggetti economici costituiti nel corso del 2020 o che hanno avviato l'attività nel corso del 2020;
- 2) i soggetti economici segnalati a sofferenza nella Centrale dei Rischi;
- 3) i soggetti economici classificati a inadempienza probabile da Finaosta S.p.A. al 31 dicembre 2019;
- 4) i soggetti economici inseriti nella categoria delle imprese in difficoltà, alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

I liberi professionisti che operano in forma associata o sono soci di società di professionisti e i lavoratori autonomi soci di società possono effettuare la domanda solo se l'associazione o la società di appartenenza non ha effettuato domanda o viceversa.

3. Caratteristiche del mutuo a tasso agevolato

L'importo dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 3, comma 2, della legge non può essere superiore al 20 per cento del volume d'affari dell'anno 2019 o, per le imprese costituite nel 2019 che hanno avviato l'attività nel corso dell'anno, del maggiore tra il volume d'affari dell'anno 2019 e quello prospettico calcolato su 12 mesi a partire dal dato relativo ai primi tre mesi dell'anno 2020 (per un massimo di euro 25.000,00).

L'importo minimo del mutuo concedibile è di euro 5.000,00.

Il tasso annuo di interesse del mutuo è fisso per tutto il periodo di preammortamento e di ammortamento ed è pari all'1%.

I mutui sono ammortizzabili in anni dieci, comprensivi del periodo di ammortamento e dell'eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 18 mesi.

Il rimborso del mutuo avviene mediante il pagamento di rate posticipate con scadenza mensile il 1° giorno di ogni mese.

L'ammortamento dei mutui erogati decorre dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o dalla scadenza dell'eventuale periodo di preammortamento; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data di stipulazione del contratto di mutuo e l'inizio dell'ammortamento, il mutuatario deve corrispondere gli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso applicato al mutuo.

Il mutuo è erogato in un'unica soluzione.

Il tasso di mora applicabile è quello previsto dalla d.g.r. n. 411/2016.

Se il mutuo è concesso quale agevolazione a valere sul *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*, approvato con Comunicazione n. C(2020)1863 del 19 marzo 2020 e modificato con successiva Comunicazione n. C(2020)2215 del 3 aprile 2020, l'agevolazione è pari all'intero ammontare del mutuo.

I mutui agevolati sono cumulabili con altre agevolazioni, nel rispetto di limiti imposti dalla normativa riguardante gli aiuti di Stato.

Le spese di istruttoria ammontano ad Euro 150 e saranno anticipate da Finaosta S.p.A., con pagamento da parte della parte mutuataria dilazionato nella durata del mutuo.

4. Prenotazione dei fondi disponibili

Le domande di mutuo a tasso agevolato di cui all'art. 3, comma 2, della legge, sono presentate a Finaosta S.p.A., previa prenotazione delle disponibilità del fondo di cui all'art. 3, comma 1, della legge.

Finaosta S.p.A. pubblica sul proprio sito internet (www.finaosta.com) un avviso nel quale sono dettagliate le modalità e i termini della prenotazione in conformità a quanto di seguito previsto.

Ai fini della prenotazione il soggetto che intende presentare una domanda di mutuo presso Finaosta S.p.A. può utilizzare esclusivamente l'apposito modulo reperibile sul sito della Società (www.finaosta.com).

Il modulo di prenotazione può essere inoltrato unicamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo finaosta.sostegnoimprese@legalmail.it.

I moduli di prenotazione possono essere inviati a partire dalle ore 09:00:00 del giorno indicato nell'avviso di cui sopra e sino alle ore 24:00:00 del 31 agosto 2020.

La data, l'ora, il minuto e il secondo di ricezione segnalato dal sistema PEC di Finaosta S.p.A. determina l'ordine cronologico di presentazione dei moduli di prenotazione ai fini dell'ammissibilità a finanziamento delle relative domande sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Sono inammissibili le prenotazioni:

- presentate prima dell'apertura dei termini sopra indicati (ore 09:00:00 del giorno indicato nell'avviso di cui sopra);
- presentate senza l'utilizzo dell'apposito modulo;
- incomplete quanto a contenuto del modulo;
- presentate con modalità diverse dalla PEC;
- presentate oltre il termine sopra indicato (ore 24:00:00 del 31 agosto 2020);
- presentate cumulativamente ovvero presentate in allegato al medesimo messaggio di posta elettronica certificata.

In caso di parità di data, ora, minuto e secondo di ricezione dell'ultima prenotazione ammissibile si procederà mediante sorteggio con le modalità che saranno comunicate ai soggetti interessati.

Qualora siano inoltrate più prenotazioni da parte dello stesso soggetto richiedente sarà ammessa unicamente la prima prenotazione ricevuta.

In caso di esaurimento dei fondi disponibili le prenotazioni per le quali, secondo l'ordine cronologico registrato da Finaosta S.p.A., non hanno copertura conserveranno efficacia fino alla data del 31 agosto 2020. Decorsa tale data le prenotazioni si intenderanno decadute.

Il modulo di prenotazione deve contenere l'indicazione dell'importo del mutuo richiesto nel limite massimo di Euro 25.000,00 e nel limite minimo di Euro 5.000,00.

5. Presentazione delle domande e documentazione da allegare alla domanda

Finaosta S.p.A. registra in ordine cronologico le prenotazioni ricevute, ove ammissibili ai sensi del precedente Paragrafo 4.

L'allocazione delle prenotazioni ammissibili sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 3, comma 1, della legge, segue l'ordine cronologico delle prenotazioni pervenute.

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della prenotazione Finaosta S.p.A. invia al soggetto richiedente, la cui prenotazione è risultata ammissibile a valere sulle risorse disponibili del fondo di cui all'art. 3, comma 1, della legge, apposita comunicazione con allegato il modulo della domanda e l'elenco della documentazione da produrre, assegnando un termine di 15 giorni lavorativi entro il quale trasmettere il modulo e la relativa documentazione a mezzo PEC a Finaosta S.p.A., pena la decadenza della prenotazione e della relativa domanda. E' fatta salva la possibilità di richiedere una proroga motivata di 15 giorni lavorativi per la presentazione della sola documentazione da allegare alla domanda, termine da applicarsi anche a tutte le istanze già giacenti.

Il modulo di domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.p.r. 445/2000, con la quale il richiedente dichiara, con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r.:

- 1) di essere in carenza di liquidità;
- 2) il volume d'affari del 2019;
- 3) nel caso di soggetto economico costituito nel 2019, che ha avviato l'attività nel corso dell'anno, il maggiore tra il volume d'affari dell'anno 2019 e quello prospettico calcolato su 12 mesi a partire dal dato relativo ai primi tre mesi dell'anno 2020, calcolati sulla base di una situazione contabile aggiornata;
- 4) di non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- 5) nel caso di professionisti in forma associata o di soci di società di professionisti o lavoratori autonomi soci di società, che non è stata presentata domanda dall'associazione o dalla società di appartenenza o viceversa;
- 6) eventuali agevolazioni di cui l'impresa abbia già beneficiato a valere sul *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*, approvato con Comunicazione n. C(2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni o negli ultimi 3 esercizi finanziari, compreso quello in corso.

Il modulo di domanda deve altresì contenere la dichiarazioni sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r., riferita ai seguenti requisiti generali di ammissibilità:

- 1) che il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2;
- 2) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 3) che non sussistono cause ostative previste dall'articolo 67, commi 1, lettera g), e comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Al modulo di domanda di mutuo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della dichiarazione annuale IVA 2020 con relativa ricevuta di presentazione o in mancanza della ricevuta con attestazione sottoscritta dal proprio consulente fiscale che attesti il volume d'affari 2019;
- b) per i soggetti economici che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, copia del registro dei corrispettivi e/o delle fatture emesse con attestazione sottoscritta del proprio consulente fiscale del volume d'affari 2019;
- c) per i soggetti economici costituiti nel 2019, che hanno avviato l'attività nel corso dell'anno, la situazione contabile aggiornata, come definita al Paragrafo 1, oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere a) e b);

- d) qualora disponibile, copia della dichiarazione dei redditi anno 2020, periodo d'imposta 2019, con relativa ricevuta di presentazione;
- e) copia dell'ultimo bilancio approvato per i soggetti economici in contabilità ordinaria;
- f) prospetto costi e ricavi al 31 dicembre 2019 in assenza dell'ultima dichiarazione dei redditi con attestazione dell'importo del reddito di impresa maggiorato degli eventuali ammortamenti sottoscritta dal proprio consulente fiscale;
- g) copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa o del libero professionista o lavoratore autonomo e del relativo codice fiscale, nonché dei soci in caso di società, o del permesso di soggiorno di lungo periodo;
- h) eventuale ulteriore documentazione prevista al punto 6.3).

Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate.

6. Procedimento di concessione e verifica delle domande

6.1 Procedimento di concessione

La decorrenza del termine del procedimento amministrativo inizia dalla data di ricevimento della relativa domanda, completa della prevista documentazione, ai sensi del precedente Paragrafo 5. Finaosta S.p.A., riscontrata la completezza e la regolarità formale della domanda, verifica i parametri economico-finanziari nell'ambito dell'istruttoria creditizia di cui al successivo Paragrafo 6.3 e delibera in ordine alla concessione o al diniego del mutuo, previ gli adempimenti di legge.

Il procedimento deve concludersi con l'adozione del provvedimento finale da parte di Finaosta S.p.A., salvo eventuali sospensioni, entro 60 giorni lavorativi dalla data in cui la domanda risulta completa della relativa documentazione e, ai sensi del quadro temporaneo Covid-19, entro il 31 dicembre 2020, salvo eventuali e successive proroghe del quadro stesso.

I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, eventualmente prorogabile in caso di comprovata necessità, nel caso in cui la Finaosta S.p.A. consideri necessaria la presentazione di ulteriore documentazione per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di 30 giorni, o quello eventualmente prorogato, qualora si ravvisi la manifesta improcedibilità dell'istruttoria, Finaosta S.p.A. può avviare il procedimento di rigetto della domanda concedendo all'impresa interessata un termine non inferiore a 30 giorni per fornire le proprie osservazioni.

I termini per la conclusione del procedimento possono anche essere sospesi, su richiesta motivata del soggetto richiedente, per un periodo non superiore a 30 giorni, qualora ricorrano cause ostative alla prosecuzione del procedimento, con particolare riferimento alla temporanea impossibilità da parte del soggetto richiedente di acquisire la documentazione richiesta da Finaosta S.p.A. necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la

documentazione necessaria. Qualora si ravvisi la manifesta improcedibilità dell'istruttoria, Finaosta S.p.A. può avviare il procedimento di rigetto della domanda concedendo al soggetto richiedente interessato un termine non inferiore a 30 giorni per fornire le proprie osservazioni.

Il soggetto richiedente può formulare istanza di rinuncia al mutuo a Finaosta S.p.A..

Il rigetto della domanda di agevolazione è disposto da Finaosta S.p.A. nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui ai successivi Paragrafi 6.2 e 6.3, emerga l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per la concessione del mutuo.

6.2 Verifica delle dichiarazioni sostitutive ex art. 47 D.P.R. 445/2000

Finaosta S.p.A. verifica il contenuto delle dichiarazioni ex art. 47 D.P.R. 445/2000 riportate nelle domande al fine di accertare documentalmente la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 3 della convenzione, con le seguenti modalità:

- 1) Finaosta S.p.A. verifica che il soggetto richiedente persona fisica sia titolare di partita IVA attraverso l'apposita funzione "Verifica partita IVA" del sito dell'Agenzia delle Entrate e che abbia il luogo di esercizio dell'attività in Valle d'Aosta in base al Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività ai fini IVA" o alla dichiarazione dei redditi;
- 2) Finaosta S.p.A. verifica che la micro, piccola o media impresa richiedente abbia sede operativa in Valle d'Aosta acquisendo la relativa visura camerale;
- 3) Finaosta S.p.A. verifica il volume d'affari non superiore a Euro 500.000,00 del soggetto richiedente in base alla documentazione allegata alla domanda. Nel caso di imprese costituite successivamente al 30 aprile 2019, la carenza di liquidità è presunta.

In caso di esito negativo della verifica, Finaosta S.p.A. comunica al soggetto richiedente il rigetto della domanda di mutuo motivandolo.

Le ulteriori dichiarazioni sostitutive ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 contenute nel modello di domanda di cui ai precedente Paragrafo 5 sono verificate documentalmente da Finaosta S.p.A. successivamente alla concessione del mutuo su un campione pari al 25% dei contratti di mutuo stipulati. Il campione è individuato da Finaosta S.p.A. estraendo con modalità casuale dal proprio sistema gestionale informatico le parti mutuatari oggetto di verifica. Finaosta S.p.A. comunica a ciascun mutuatario oggetto del campione l'avvio della verifica e la documentazione necessaria per effettuare la stessa, che dovrà essere trasmessa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. In caso di mancato avvio della documentazione richiesta entro il termine previsto o di esito negativo della stessa, Finaosta S.p.A. procede alla revoca del mutuo.

6.3 Istruttoria creditizia

Verificati i requisiti soggettivi ed oggettivi nei termini di cui al precedente Paragrafo 6.2, Finaosta S.p.A. procede all'istruttoria creditizia della domanda mediante verifica dei seguenti parametri economico finanziari: per le aziende iscritte al Registro delle Imprese, valutazione sintetica estratta da una banca dati di informazioni commerciali, se disponibile

- 1) per le aziende iscritte al Registro delle Imprese, valutazione sintetica estratta dalla banca dati CERVED pari o superiore a 42 punti su una scala da 0 a 100 punti o da altra banca dati di informazioni commerciali con scala equivalente, se disponibile;
- 2) incidenza degli impegni finanziari annui complessivi sul Reddito non superiore al 50%;
- 3) assenza di sconfini in Centrale Rischi alla data del 31 dicembre 2019 per un importo pari o superiore al 5% dell'accordato operativo complessivo, fatto salvo il successivo rientro dell'utilizzo nei limiti dell'accordato operativo complessivo;
- 4) assenza di pregiudizievoli in corso alla data del 31 dicembre 2019 (pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali, istanze di fallimento, protesti, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse).

Le domande sottoposte all'istruttoria creditizia devono essere integrate dalla ulteriore documentazione richiesta da Finaosta S.p.A. ai fini della valutazione economica e finanziaria del soggetto richiedente, nonché della congruità delle eventuali garanzie richiesta a integrazione del parametro 2) (dichiarazioni fiscali, bilanci, documentazione societaria, tecnica, catastale e anagrafica in capo al richiedente e ai soci nell'ipotesi in cui il richiedente sia una società).

Prima della conclusione del contratto Finaosta S.p.A. procede alle verifiche in materia di antiriciclaggio ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, alle verifiche in materia di regolarità fiscale ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché ad ogni altra verifica prevista dalla legge ai fini della concessione di agevolazioni pubbliche.

Nel caso di impresa rientrante tra i soggetti destinatari di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf), l'erogazione del mutuo sarà disposta al netto di quanto il soggetto beneficiario è tenuto a restituire e che non è ancora stato recuperato. [Tale condizione è verificata tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato.](#)

In caso di esito negativo dell'istruttoria creditizia, Finaosta S.p.A. comunica al soggetto richiedente il rigetto della domanda di mutuo motivandolo.

Si applicano le previsioni della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

7. Estinzione anticipata del mutuo

Le domande di mutuo, non sono trasferibili.

Nell'ipotesi di successione a causa di morte, il contratto di mutuo è trasferito in capo agli eredi.

Il mutuo può essere estinto totalmente e anticipatamente, mediante versamento del capitale residuo e degli interessi maturati alla data di estinzione e di eventuali altre somme dovute alla predetta data.

Il mutuo può essere estinto anche parzialmente. In tal caso Finaosta S.p.A. procede al ricalcolo del piano di ammortamento, ferma restando la durata del mutuo.

Il mutuo deve essere estinto totalmente e anticipatamente nelle seguenti ipotesi:

1. cessione o affitto di azienda;
2. trasferimento dell'organizzazione operativa e prevalente attività al di fuori del territorio regionale;
3. cessazione dell'attività;
4. messa in liquidazione;
5. fallimento o altra analoga procedura concorsuale.

8. Disciplina europea in materia di aiuti di Stato

I mutui a tasso agevolato previsti dalla legge sono concedibili ai sensi del Quadro temporaneo emergenza Covid-2019, solo successivamente all'autorizzazione da parte della Commissione europea del regime ombrello nazionale di cui agli articoli da 53 a 63 del decreto-legge n. 39 del 19 maggio 2020, in corso di notifica, e all'adeguamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e del Registro SIAN ai sensi dell'articolo 64 del medesimo decreto.